

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 11/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS - Prima variante al Piano Particolareggiato di Sedico Centro adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17.03.2016.
Pratica n. 3322

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione d'incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione d'incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione d'incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza, redatto dall'arch. Massimo De Bona per conto del Comune di Sedico, trasmessa dal Comune di Sedico, acquisito al prot. reg. con n. 269353 del 12.07.2016;

ESAMINATE le integrazioni allo studio sopracitato, trasmesse dal Comune di Sedico, acquisite al prot. reg. n. 493385 del 16.12.2016;

CONSIDERATO che i documenti trasmessi relativi allo studio per la valutazione d'incidenza e agli allegati G e F della D.G.R. n. 2299/2014, risultano regolarmente firmati;

PRESO ATTO dei contenuti della Prima variante al Piano Particolareggiato di Sedico centro che rispetto all'impianto progettuale attuale recepisce le seguenti modifiche: Osservazione 1) Isolato VII - stralcio di alcuni posti auto su corte privata, Osservazione 2) Isolato VII - aumento del volume con modifica della sagoma e dell'ubicazione dell'edificio in progetto, Osservazione 3) Isolato XI - Aumento del volume di 150 mc secondo quanto autorizzato con Concessione Edilizia, Osservazione 4) Isolato III - Spostamento della viabilità pedonale con eliminazione del porticato e istituzione del senso unico di marcia nelle Vie Marconi, delle Fontane e dei Colli, Osservazione 7) e Osservazione 8) Isolato VI - Conferma della sopraelevazione su tutto l'immobile, con possibilità di ampliamento per la costruzione dei locali accessori, e sopraelevazione di un edificio per il recupero del sottotetto a fini abitativi;

VERIFICATO che i file del punto 2.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, risultano sufficienti ai fini istruttori e coerenti con le specifiche cartografiche regionali, nonché comprensivi di metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" (INSPIRE - direttiva 2007/2/Ce);

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): limitatamente alla fase di cantiere "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", non rilevando alcun fattore perturbativo legato alla fase di esercizio;

CONSIDERATO che nello studio per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi individuati è stato definito il dominio spaziale e temporale;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area d'analisi ricomprende un intorno di 200 m rispetto ai fattori perturbativi individuati;

CONSIDERATO che l'ambito di massima influenza definito dallo studio risulta individuato sulla base di un "giudizio esperto" non supportato da adeguati dati di base, analisi e fonti bibliografiche di riferimento;

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione limitatamente alle fasi di cantiere: "G01.03 – Attività con veicoli motorizzati", "H02.08 – Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)";

PRESO ATTO che lo studio non rileva alcun impatto connesso a fenomeni di inquinamento luminoso;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Egretta alba*, *Ardeola ralloides*, *Milvus migrans*, *Philomachus pugnax*, *Ardea purpurea*, *Aythya nyroca*, *Botaurus stellaris*, *Ciconia ciconia*, *Circus aeruginosus*, *Ixobrychus minutus*, *Pandion haliaetus*, *Porzana parva*, *Porzana porzana*, *Egretta garzetta*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Falco vespertinus*, *Sterna hirundo*, *Aythya fuligula*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Accipiter nisus*, *Anas acuta*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas strepera*, *Ardea cinerea*, *Aythya ferina*, *Aythya marila*, *Bucephala clangula*, *Cinclus cinclus*, *Gallinago gallinago*, *Rallus aquaticus*, *Scolopax rusticola*, *Picus viridis*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Aquila chrysaetos*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Picus canus*, *Lanius collurio*, *Myotis nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Musccardinus avellanarius*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nell'area di analisi sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie 11210 - "Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", 11220 - "Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", 11230 - "Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", 11320 - "Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", 12110 - "Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", 12160 - "Luoghi di culto (non cimiteri)", 12190 - "Scuole", 12230 - "Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", 13310 - "Cantieri e spazi in costruzione e scavi", 21100 - "Terreni arabili in aree non irrigue", 23100 - "Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", 31100 - "Bosco di latifoglie", 31113 - "Aceri-frassineto tipico", 31152 - "Robinieto", 31192 - "Carpineto con frassino";

CONSIDERATO che lo studio non sviluppa una valutazione della significatività degli effetti del piano, elaborata in relazione alla variazione del grado di conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico e che, di conseguenza, per le analisi basate sul cosiddetto giudizio esperto, la normativa regionale prevede che la valutazione e la approvazione siano accompagnate da un monitoraggio (par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014);

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto affermato dall'arch. Massimo De Bona nella relazione di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza, Fase 1.1 - Assoggettabilità del progetto alla valutazione di incidenza: "in relazione alle disposizioni della succitata normativa (Direttiva Comunitaria 92/43/Cee, DPR 357/1997, DGR 1662/2001, DGR 2299/2014), il presente piano è assoggettato alla valutazione di incidenza in quanto non rientra nelle condizioni descritte nel paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla DGR 2299/2014";

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'accordo di programma in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità d'incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune di Sedico verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la

valutazione d'incidenza;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione d'incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione d'incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che l'accordo di programma non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità

competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione dell'arch. Massimo De Bona, il quale dichiara che "Le informazioni acquisite attestano che con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alla grave di Pederobba" per la Variante al Piano Particolareggiato di Sedico Centro, nel Comune di Sedico".

PROPONE

all'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la "Prima variante al Piano Particolareggiato di Sedico Centro adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17.03.2016".

PRESCRIVE

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d'incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nell'istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
2. che non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Aquila chrysaetos*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Picus canus*, *Lanius collurio*, *Myotis nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Muscardinus avellanarius*;
3. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
4. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune Sedico (BL) all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
5. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
6. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
7. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'incidenza esaminato.

dott. Corrado Soccorso
Venezia, li 11.01.2017